

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 709-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro ad interim del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1959

---

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1959

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Francia, effettuato mediante Scambio di Note a Parigi il 30 ottobre 1958, inerente alla Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 6 aprile 1956 venne firmata a Parigi la Convenzione fra l'Italia e la Francia che prevede la istituzione di un ufficio per i controlli doganali comuni ai due Paesi, ufficio che non è sulla linea di confine ma addentro di qualche poco in territorio francese e di una zona entro la quale le autorità di entrambi gli Stati possono esercitare il loro controllo.

Questa Convenzione è stata approvata dal Parlamento con legge del 4 marzo 1958, numero 324, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1958. Successivamente si è reso palese che per l'applicazione della Convenzione è opportuno precisare la portata di taluni articoli della Convenzione stessa. Perciò il 30 ottobre 1958 si è concluso un Accordo, realizzato mediante uno scambio di Note effettuato a Parigi tra il nostro Ambasciatore e il Ministro degli esteri francese, con il quale è stata precisata l'interpretazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 13 e dell'articolo 21 della Convenzione del 6 aprile 1956.

Gli articoli 3 e 5 dicono che i regolamenti dei due Paesi relativi ai passaggi di frontiera sono integralmente applicabili all'interno della zona definita all'articolo 2 della Convenzione e che in caso di violazione simultanea delle leggi e regolamenti dei due Paesi si dà priorità di giudizio alle autorità del Paese di uscita.

L'Accordo precisa che i funzionari e agenti italiani potranno esercitare la loro funzione soltanto nei riguardi delle persone e cose che effettivamente passino la frontiera nei due sensi; inoltre precisa che essi non possono esercitare la loro funzione nei riguardi di funzionari e militari francesi che circolino nella zona compresa fra l'Ufficio doganale e la frontiera politica. Si aggiunge poi che, qualora nella via doganale comune sia flagrante la offesa alle leggi e regolamenti italiani relativi al passaggio di frontiera, le autorità do-

ganali italiane e francesi si devono prestare mutua assistenza per arrestare i colpevoli e condurli all'Ufficio doganale per consegnarli alle autorità competenti.

L'articolo 13 della Convenzione dice che l'Ufficio doganale a controlli nazionali giustapposti è diviso in due parti identiche destinate rispettivamente ai servizi francesi e italiani. Si aggiunge nelle Note che la parte destinata ai servizi italiani sarà designata con l'apposizione degli stemmi della Repubblica italiana.

L'articolo 21 della Convenzione stabilisce che le persone provenienti dall'Italia dirette alle installazioni turistiche sportive e agli immobili situati tra l'Ufficio doganale comune e la frontiera politica non sono normalmente sottomessi alle formalità di frontiera. Nell'Accordo aggiuntivo si precisa che le persone venendo dall'Italia per recarsi alle installazioni turistiche sportive ed agli immobili situati tra l'Ufficio doganale e la frontiera politica non hanno l'obbligo di presentarsi all'ufficio doganale e che, salvo casi sospetti di frode, le autorità doganali francesi li dispensano da qualsiasi visita o controllo doganale durante il loro soggiorno in detti immobili ed installazioni.

Evidentemente questo Accordo non comporta alcuna spesa aggiuntiva a quella derivante dall'attuazione della Convenzione già autorizzata dalla legge n. 324 del 1958.

Le precisazioni che formano l'oggetto di questo Accordo sono quanto mai logiche ed opportune per semplificare l'esercizio del controllo doganale italiano in territorio francese ed il comportamento delle autorità di frontiera francesi nei confronti delle persone provenienti dall'Italia le quali non oltrepassino lo edificio dell'Ufficio comune di controllo. Perciò la 3<sup>a</sup> Commissione invita il Senato ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

SANTERO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Francia, effettuato mediante Scambio di Note a Parigi il 30 ottobre 1958, inerente alla Convenzione italo-francese relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal terzo paragrafo dell'Accordo stesso.